

REGIONE VENETO



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

MAN2023-02-03 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA TECNICA DI TIPO "FULL- RISK" RELATIVO AL GRUPPO RADIOLOGICO FUJI MOD. VELOCITY T E VELOCITY U CON RELATIVI ACCESSORI E COMPONENTI PIU' SEI PORTATILI PER RADIOGRAFIA MODELLO FDR GO PLUS DI PRODUZIONE E FORNITURA FUJI FILM.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Davide Perli



UNITÀ OPERATIVA CON SISTEMA QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015 - Certificato n. 194114

Sede Legale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata: P.le A. Stefani, 1 - 37126 VERONA - Tel 045/812 1111 - Fax 045/916735
C.F. e P. Iva 03901420236 - Portale Aziendale: www.aovr.veneto.it

INDICE

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

ART.2 IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

ART.3 CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI

ART.4 SICUREZZA SUL LAVORO E DUVRI

ART.5 PRESA IN CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

ART.6 PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE

ART.7 PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

ART.8 ONERI PARTICOLARI PER L'IMPRESA APPALTATRICE

ART.9 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

ART.10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ART.11 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART.12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

ART.13 GARANZIA DEFINITIVA

ART.14 ADEGUAMENTO CANONE - REVISIONE PREZZI

ART.15 PENALI

ART.16 RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA APPALTATRICE - DOMICILIO LEGALE

ART.17 ESONERO DI RESPONSABILITA' - COPERTURE ASSICURATIVE

ART.18 DANNI NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE

ART.19 CESSAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE DOVUTO A CAUSA DI FORZA MAGGIORE

ART.20 APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

ART.21 CONTINUITA' DEL SERVIZIO IN CASO DI SCIOPERO

ART.22 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART.23 CONTROVERSIE E FORO ESCLUSIVO

ART.24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

.ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di manutenzione e di assistenza tecnica di tipo Full-Risk omnicomprendivo del Sistema per Radiologia digitale Mod. Velocity T-Velocity U, con relativi componenti e accessori, e di sei portatili per Radiografia modello FDR GO PLUS di produzione e fornitura Fujifilm dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

DEFINIZIONI:

1. **CSA** - Capitolato Speciale d'Appalto
2. **Stazione Appaltante** - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona (**AOUIVR**).
3. **Appaltatore o Ditta** - Ditta aggiudicataria dell'appalto
4. **DEC** – Direttore dell'Esecuzione del Contratto
5. **RUP** – Responsabile Unico del Procedimento
6. **CODICE** – Codice dei Contratti D.lgs n° 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. e ii.
7. **REGOLAMENTO** - DPR 5 ottobre 2010, n°207 (per gli articoli ancora in vigore)
8. **S.m.i** – Successive modifiche ed integrazioni
9. **U.O.S.**– Unità operative semplice
10. **U.O.C.**-Unità Operativa Complessa

ART. 2 IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

2.1 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo a base di gara per l'affidamento del servizio in oggetto viene stimato in € 163.350,00 (centosessantatremilatrecentocinquanta/00) oltre IVA, così suddiviso:

- € 28.350,00 oltre IVA per il servizio di 17 mesi per il Gruppo radiologico Fuji Mod. Velocity T e Velocity U;
- € 135.000,00 oltre IVA per il servizio di 36 mesi per sei portatili per Radiografia modello FDR GO PLUS.

I costi della sicurezza per rischi interferenziali sono pari a Euro 0 (zero).

L'importo contrattuale del servizio è pari al corrispettivo offerto dall'Appaltatore in sede di gara oltre i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. L'importo contrattuale retribuisce in maniera esaustiva tutte le prestazioni previste nel presente capitolato e dalla normativa vigente a carico dell'Appaltatore.

L'AOUI Verona, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.lgs. n. 50/2016 ha stimato per i costi della manodopera, una somma pari al 49 % circa.

2.2 OPZIONI DI RINNOVO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per una durata pari a 6 mesi del servizio per i sei portatili per Radiografia modello FDR GO PLUS.

L'AOUI Verona esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata.

Ai fini dell'art. 35, c.4 del D.lgs 50/2016 e smi. il valor stimato dell'appalto comprensivo del periodo di rinnovo è pari a Euro 197.100,00 (centonovantasettemilacento/00), oltre IVA così suddiviso:

Importo a base di gara	Importo per eventuale rinnovo	Valore stimato totale
€ 163.350,00	€ 33.750,00	€ 197.100,00

2.3 DURATA DELL'APPALTO

Il contratto avrà la seguente durata a decorrere dalla data della sottoscrizione del verbale di consegna del servizio:

- 17 mesi per il Gruppo radiologico Fuji Mod. Velocity T e Velocity U;
- 36 mesi per sei portatili per Radiografia modello FDR GO PLUS;
- eventuali ulteriori 6 mesi per i sei portatili per Radiografia modello FDR GO PLUS.

La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.lgs. 50/2016, potrà ricorrere alla consegna in via d'urgenza, previa sottoscrizione del verbale di consegna anticipata sotto riserva di legge nei casi disciplinati dalla normativa vigente.

Alla scadenza l'operatore economico affidatario del servizio dovrà riconsegnare tutto quanto avuto in consegna in buone condizioni e perfetta efficienza.

ART. 3 CONSISTENZA DELLE APPARECCHIATURE

Le apparecchiature oggetto del presente Appalto sono le seguenti:

Apparecchiatura	Modello	Inventario Biomedicale	Matricola	Sede	Note
PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO	FDR GO PLUS	V047528	MQ00012B2041	BORG ROMA	
PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO	FDR GO PLUS	V046730	MQ00012B1033	BORG ROMA	
PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO	FDR GO PLUS	V047809	MQ00012B2031	BORG TRENTO	Doppio detettore
PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO	FDR GO PLUS	0003326	MQ00012AB021	BORG TRENTO	
PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO	FDR GO PLUS	V047808	MQ00012B2030	BORG TRENTO	Doppio detettore
PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO	FDR GO PLUS	V046597	MQ00012AB020	BORG TRENTO	
GRUPPO RADIOLOGICO	VELOCITY TU e VELOCITY U	V319912	C1RGGM2 e 34453	BORG ROMA	

ART. 4 SICUREZZA SUL LAVORO E DUVRI

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D. Lgs. 81/2008. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in ordine alla sicurezza del cantiere, la Ditta appaltatrice dovrà tenere in considerazione che all'interno della struttura sono presenti tutti i rischi (chimico, fisico, biologico, ...).

I rischi presenti in Azienda e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nelle 18 schede dei rischi che fanno parte integrante del presente C.S.A. ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.

Le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno dichiarare di avere preso visione, prima della formulazione dell'offerta, delle 18 schede dei rischi (facenti parti del DVR dell'AOUI), avendole consultate sul sito internet aziendale www.aovr.veneto.it - Sezione Amministrazione Trasparente alla voce "Bandi di gara e contratti/Documentazione/Documento di valutazione dei rischi" (<https://at.aovr.veneto.it/AmministrazioneTrasparente/SeriesItem.aspx?IdSeriesItem=4306>) e di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente appalto, come richiesto dall'art. 26 comma 1, lett. a), punto 2 del D.Lgs. 81/08 s.i.m. e di disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente al sopralluogo dell'area interessata, qualora prescritto, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura richiesta. I costi relativi alla sicurezza propri della ditta appaltatrice e connessi alla presente procedura di gara dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo della fornitura ed evidenziati, a parte, nell'offerta economica.

Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti è possibile contattare il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (tel. 045/8124926, mail: prevenzione.protezione@aovr.veneto.it).

La ditta appaltatrice, prima dell'inizio dell'appalto, dovrà fornire copia del proprio DVR (o un suo estratto che dettagli i rischi propri dell'attività) e delle procedure che intende utilizzare (POS), quando previste per legge, in formato elettronico, possibilmente via mail, ai Responsabili del procedimento della fase di Esecuzione dell'appalto (RE) e al Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) (tel. 045/8124926) di questa Azienda, prendendo contestualmente accordi con le direzioni per fissare la data della prima riunione di coordinamento. Nel corso dell'incontro dovranno essere completati e sottoscritti dalle parti i moduli MAG S 17 (DUVRI definitivo) e MAG S 18 (verbale cooperazione e coordinamento) che dovranno essere allegati al contratto.

Ai lavoratori autonomi e le imprese familiari (art. 21 D. Lgs. 81/08) che non sono soggetti alla stesura dei sopra riportati documenti viene comunque richiesta la compilazione e sottoscrizione della modulistica interna.

DUVRI (Documento unico di valutazione delle interferenze)

Le operazioni di consegna delle apparecchiature, compresi PC e software, la loro installazione, e assistenza tecnica, nonché le attività di prestatori d'opera (ai sensi dell'art. 2222 Codice Civile) essendo effettuate durante lo svolgimento delle attività dell'AOUI, sono oggetto del presente DUVRI ricognitivo; esse potrebbero comportare:

- il possibile scontro con carrelli o inciampo su attrezzi nelle aree non delimitate;

- lo scontro tra mezzi nelle zone di viabilità interna;
- l'investimento di persone;
- le conseguenze legate alla sospensione temporanea delle forniture (per esempio elettrica o idrica);
- un aggravamento nelle situazioni di emergenza.

La valutazione dei rischi interferenziali che non fossero stati evidenziati dal presente capitolato e/o in fase di sopralluogo o derivanti dalle procedure che la ditta appaltatrice intenderà adottare sarà oggetto della riunione di cooperazione e coordinamento che si terrà prima della fornitura.

E' richiesto che l'intervento debba avvenire in un'area circoscritta, eventualmente delimitata da una recinzione mobile, e/o che sia sfasato temporalmente rispetto alle attività dell'U.O. in modo da evitare/ridurre al minimo qualsiasi interferenza con l'attività del personale interno e con il pubblico.

I rischi associati alle interferenze causate dalla fornitura in oggetto nelle fasi di consegna, assistenza, formazione, assistenza tecnica, fornitura reagenti e/o per le prestazioni d'opera prospettate in questo DUVRI ricognitivo si ritiene possano essere eliminati/ridotti adottando semplici accorgimenti organizzativi e osservando le prescrizioni qui riportate. Per queste ragioni si ritiene che non sia necessario determinare costi aggiuntivi per la loro eliminazione/ riduzione e quindi, per tale appalto, i costi per la sicurezza sono pari a zero. La ditta si farà carico all'interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per le attività di coordinamento (riunione preliminare) e formativi, impegnandosi ad effettuare le necessarie ed opportune attività di coordinamento in relazione alle manutenzioni periodiche e straordinarie, all'assistenza e alle eventuali forniture dei reagenti/materiali, rendendosi disponibile allo scambio di informazioni e verificando che la pianificazione delle proprie attività sia in accordo con quella di eventuali altre ditte presenti nel luogo di svolgimento dell'intervento (siano esse ditte subappaltatrici, sia ditte terze) o altro personale anche dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.

PRESCRIZIONI GENERALI

Per la consegna delle apparecchiature e/o dei materiali, le operazioni di montaggio/smontaggio e l'accesso del personale della ditta e/o manutentori nell'U.O. è assolutamente necessario prendere accordi preventivi con il RE e con il Preposto (Referente dell'Azienda della U.O.S./U.O.C. di riferimento o suo delegato) per evitare che la consegna/presenza di personale esterno possa in qualche modo interferire spazio-temporalmente con le normali attività dell'Unità Operativa e generare quindi inutili rischi supplementari per il personale. Allo stesso modo devono essere concordati tutti gli interventi sugli impianti per evitare danni o sospensioni delle forniture elettriche, idriche e dei gas medicali nel corso delle attività assistenziali.

Tutti gli utensili ed i materiali necessari devono essere sempre riposti in aree concordate, evitando che arrechino intralcio. Allo stesso modo il materiale di scarto frutto delle lavorazioni, gli imballaggi, ecc. non devono mai essere depositati nelle zone di passaggio e devono essere rimossi e smaltiti in conformità alla normativa vigente a carico della ditta.

Nella fase di trasporto, durante la consegna e/o in occasione delle manutenzioni ordinarie e/o straordinarie o assistenza, è necessario che la ditta si attenga alle disposizioni di viabilità previste all'interno dell'area ospedaliera, controllando la velocità (a passo d'uomo), rispettando la segnaletica ed evitando il parcheggio fuori dagli spazi previsti. In particolare, si ricorda, che è assolutamente vietato parcheggiare davanti alle uscite di sicurezza, in corrispondenza di percorsi di sicurezza e di fronte agli attacchi idrici motopompa VV.FF.

Nelle situazioni di emergenza il personale della ditta deve sempre rapportarsi con il dipendente interno Preposto (coordinatori dei vari elementi organizzativi) ed adeguarsi a quanto previsto dal manuale operativo per le emergenze.

Nel corso dell'appalto verranno effettuate verifiche a campione sul rispetto di quanto previsto dal

DUVRI.

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D. Lgs, 81/2008.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

.ART. 5 PRESA IN CONSEGNA DELLE ATTREZZATURE

L'Appaltatore prende in consegna le apparecchiature nello stato di fatto in cui si trovano.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona per il tramite del DEC invierà all'Impresa Appaltatrice Aggiudicataria comunicazione via PEC (posta elettronica certificata) riguardante il giorno e il luogo per la consegna delle stesse e la sottoscrizione dell'apposito Verbale di Consegna.

Qualora nel giorno e nell'ora fissati e comunicati l'Appaltatore non si presenti a ricevere la suddetta consegna, il DEC fisserà un nuovo termine perentorio. Decorso inutilmente il termine assegnato dal DEC è facoltà di AOUIVR risolvere il contratto, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

All'atto della consegna interverrà il Legale Rappresentante dell'impresa Appaltatrice ovvero un suo incaricato, munito di delega scritta, per ricevere in consegna le attrezzature di cui al presente CSA e dovrà dichiarare per iscritto il nome, la qualifica ed il domicilio (città-paese, numero civico, numero di telefono fisso e cellulare, mail) del Responsabile Tecnico incaricato per conto dell'Impresa di condurre le prestazioni e di ricevere ed eseguire gli ordini del DEC.

Nel verbale di consegna e constatazione delle attrezzature dovranno essere verificate, in contraddittorio tra il personale dell'AOUI e l'incaricato dell'Impresa Appaltatrice, lo stato di conservazione e di efficienza d'uso di tutte le componenti, nonché l'eventuale stato di fermo prolungato per alcune o tutte le apparecchiature. La consegna dovrà avvenire entro 45 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto ovvero si potrà procedere alla consegna in via d'urgenza secondo le disposizioni vigenti.

Entro 15 giorni dalla data di cessazione del contratto d'appalto, l'AOUI accerterà, in contraddittorio con l'Impresa Appaltatrice, lo stato di conservazione e di funzionamento di ogni singola attrezzatura.

Al termine dell'appalto, qualora nell'accertamento dello stato di conservazione e di funzionamento di ogni singola attrezzatura venissero riscontrate deficienze, manchevolezze e difetti attribuibili ad una non corretta conduzione o manutenzione, l'Impresa Appaltatrice sarà invitata ad eseguire, a propria cura e spese, tutte le riparazioni e sostituzioni necessarie; in questo caso il verbale di riconsegna delle attrezzature all'AOUI sarà redatto entro 10 giorni dalla verifica da parte della stessa dell'avvenuta esecuzione degli interventi prescritti. Dopo di che si potrà dare corso alla chiusura definitiva del contratto con la liquidazione delle spettanze.

.ART.6 PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE

A seguito di espletamento di indagine di mercato, l'appalto verrà affidato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63, c.2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i.

L'aggiudicazione del relativo contratto avverrà con il criterio del minor prezzo, mediante corrispettivo offerto dall'Appaltatore in sede di gara, oltre i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., oltre IVA.

Il prezzo offerto dovrà intendersi onnicomprensivo: si considerano interamente comprese tutte le prestazioni ed ogni altro onere espresso o anche non espressamente indicato nei documenti di gara, necessarie per un corretto svolgimento del servizio nelle articolazioni previste dal presente CSA.

.ART. 7 PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

La Ditta dovrà impegnarsi a fornire, incluso nel canone, la copertura “full-risk onnicomprensivo” per la assistenza tecnica delle apparecchiature indicate nell’art.1.

L'appalto prevede:

1. l'esecuzione delle **manutenzioni preventive** comprensive dei controlli di sicurezza elettrica secondo le norme CEI e secondo la periodicità e i protocolli indicati nel manuale delle apparecchiature;
2. l'esecuzione, **almeno due volte l'anno**, del **controllo qualità** di ogni singola apparecchiatura comprovato da un documento che ne accerti lo standard qualitativo della medesima;
3. l'esecuzione di **numero illimitato di chiamate** per la **manutenzione correttiva** nonché tutte le operazioni necessarie al ripristino del funzionamento delle apparecchiature con relativi componenti ed accessori, in seguito a segnalazione di malfunzionamenti o rotture avvenute durante il normale utilizzo. Gli interventi di riparazione dovranno avvenire **almeno entro le 8 ore lavorative dall'ora** di segnalazione del guasto da parte dell'U.O. utilizzatrice dell'apparecchiatura o da parte del Servizio Ingegneria Clinica o chi da esso delegato. La riparazione dovrà essere garantita **entro 8 ore lavorative successive al primo intervento** nel caso non si richieda la sostituzione di parti di ricambio, **entro 24 ore lavorative successive** al primo intervento in caso contrario.
4. per ogni apparecchiatura in contratto **i fermo macchina non potranno superare i 15 gg.** lavorativi complessivi nel periodo (calcolati in ore - ossia pari a 120 ore lavorative - e comprensivi delle manutenzioni correttive, delle manutenzioni preventive, dei controlli di qualità e delle verifiche di sicurezza); le tempistiche dovranno essere rispettate e i guasti riparati qualunque siano la causa e l'origine del guasto; eventuali rimborsi per guasti e riparazioni non previsti dalla copertura contrattuale (ad esempio per uso non corretto dell'apparecchiatura, cause esterne, etc...) potranno essere richiesti solo successivamente alla riparazione e al ripristino dell'apparecchiatura nei tempi previsti;
5. la **riparazione di almeno due detettori** nel corso dell'intera durata del contratto anche in caso di guasto accidentale visibile con l'analisi del log del pannello;
6. La fornitura di ogni **aggiornamento hardware e software** inteso a evitare l'obsolescenza delle apparecchiature secondo le indicazioni del costruttore;
7. l'inclusione di **tutti i pezzi e i materiali di ricambio** (nessuno escluso) necessari al completo ripristino delle apparecchiature compresi i materiali usurabili quali (elenco indicativo e non esaustivo): tubi a vuoto, detettori, parti in vetro, monitor, bobine, kit di manutenzione, filtri, lampade, parti non monouso, cavi, eventuale materiale di calibrazione, etc...; le parti di ricambio dovranno essere originali, nuove e marchiate CE;
8. l'inclusione di ogni **spesa per il personale tecnico dedicato**, che dovrà essere qualificato e formato specialisticamente per operare sulle apparecchiature, al fine di garantire la massima affidabilità ed il mantenimento dei requisiti essenziali per quanto attiene alle caratteristiche di sicurezza e di prestazione (secondo la direttiva CEE 93/42 e s.m.i. e il Regolamento (UE) 2017/745);
9. l'inclusione di ogni **spesa per l'aggiornamento al personale utilizzatore** e al personale tecnico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.

I sopra citati interventi saranno preventivamente concordati con il Servizio Ingegneria Clinica o con il Responsabile dell'U.O.C. utilizzatrice.

Al termine di ogni intervento **dovrà essere inviato al Servizio di Ingegneria Clinica via email all'indirizzo rapporti.tecnici.sic@aovr.veneto.it** un documento numerato (rapporto di lavoro) che dovrà riportare in modo dettagliato:

- la data e l'ora della chiamata;
- la tipologia dell'intervento effettuato;
- la matricola dell'apparecchiatura;
- la data e ora di inizio e fine intervento;
- dettagliata descrizione delle attività svolte;
- elenco e numeri di serie dei ricambi sostituiti;
- il nominativo del tecnico che ha effettuato l'intervento;
- se l'intervento è stato o meno bloccante;
- se la data di inizio attività è stata per qualche motivo posticipata in accordo con gli utilizzatori;
- nome e cognome e firma dell'utilizzatore che attesta l'avvenuto intervento.

Sono richieste certificazioni attinenti ai sistemi di qualità sulla base delle norme europee e/o internazionali con l'idoneità ad operare su Dispositivi Medici secondo la direttiva 93/42/CE recepita con il D.Lgs. 46/97 nonché secondo le disposizioni del Regolamento (UE) 2017/745 recepito con D.lgs n. 137/2022;

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona si riserva di verificare, in qualunque modo ritenga opportuno, che gli interventi di manutenzione siano eseguiti a regola d'arte e che i materiali utilizzati siano conformi a quanto quivi indicato, nonché adeguati al mantenimento della marcatura CE delle apparecchiature e a quanto previsto dal manuale d'uso e dal manuale tecnico; qualsiasi difformità verrà fatta ripristinare dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona e l'onere verrà fatturato all'aggiudicatario inadempiente, riservandosi inoltre l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona il diritto di recedere immediatamente dal contratto.

Al termine del periodo di contratto le apparecchiature dovranno essere perfettamente funzionanti e in linea con quanto quivi previsto, dalla marcatura CE delle apparecchiature, dal manuale d'uso e dal manuale tecnico; qualsiasi difformità verrà fatta ripristinare dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona e l'onere verrà fatturato all'aggiudicatario inadempiente.

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana. La ditta aggiudicataria dovrà attenersi alla scrupolosa osservanza della segnaletica e delle indicazioni per la viabilità all'interno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona

.ART.8 ONERI PARTICOLARI PER L'IMPRESA APPALTATRICE

Oltre a quanto previsto agli articoli precedenti, l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni contrattualmente affidate nella piena e totale osservanza dei regolamenti (anche locali), delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti, tra l'altro, in materia di:

- gestione dei servizi affidati;
- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- assunzioni obbligatorie e patti sindacali;
- trattamento economico e normativo del personale come stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore.
- assicurazioni obbligatorie.

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione tutte le risorse umane e strumentali necessarie al corretto funzionamento del servizio in tutte le sue articolazioni, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge ed eventuali e successive modifiche.

La ditta deve essere in possesso delle previste autorizzazioni di legge rilasciate dalle competenti autorità in ordine allo svolgimento dell'attività oggetto del presente appalto. Qualora tali autorizzazioni venissero a scadere nel corso del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al loro rinnovo in tempo utile e tempestivamente produrre copia autentica della nuova autorizzazione all'A.O.U.I. prima della scadenza di quella vecchia.

Personale dell'Appaltatore

L'Appaltatore:

- provvede direttamente, con le procedure dovute, all'esecuzione del servizio utilizzando personale altamente qualificato e con mezzi adeguati, sia per numero che per qualità, ed in maniera tale da assicurare la realizzazione a perfetta regola d'arte, entro i tempi fissati e nel pieno rispetto del programma di esecuzione;
 - impiega personale di sicura moralità ed in grado di osservare diligentemente tutte le norme, le disposizioni generali ed i regolamenti disciplinari in vigore presso l'Ente, impegnandosi a sostituire a richiesta o di propria iniziativa elementi che costituissero motivo di lamentele da parte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona;
 - fornisce al proprio personale idonea divisa di lavoro riconoscibile; inoltre, il personale individuato nell'espletamento della presente commessa, dovrà identificarsi ogni volta che accederà ai locali dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona;
 - garantisce un'adeguata conoscenza della lingua italiana del personale comunque impiegato nell'espletamento del servizio.
 - si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione.
 - risponde direttamente dell'operato di tutti i dipendenti - propri o di eventuali subappaltatori autorizzati - nei confronti sia del Committente che di terzi. La ditta aggiudicataria si impegna altresì ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, in particolare le disposizioni contenute nel D.Lgs n. 81/2008 che prevede, tra l'altro, l'obbligo, per il personale, di esporre un cartellino di riconoscimento dotato di foto. Sulle divise dovranno infatti essere apposte targhette personali di riconoscimento con l'indicazione del nome dell'impresa, il nome dell'addetto e una foto;
- Si fa presente che eventuali procedure operative stabilite dall'Appaltatore non dovranno contrariare con quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Tutti dovranno mantenere in servizio un contegno corretto e rispettoso ed il segreto professionale (art. 622 C.P.) su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Ente dei quali abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio. Il personale della ditta appaltatrice dovrà altresì attenersi scrupolosamente, nell'espletamento del servizio, alle prescrizioni vigenti in materia di tutela della "Riservatezza". L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione dei servizi, e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'appalto, adeguandosi prontamente ad ogni disposizione impartita dal Committente.

.ART.9 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

L'impresa aggiudicataria si impegna a stipulare il contratto in modalità elettronica **mediante scrittura privata**, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., presentando, entro il termine comunicato, la documentazione richiesta dalla Stazione appaltante.

Fanno parte del contratto, ancorchè non materialmente allegati, il Capitolato Speciale di Appalto, l'offerta della Ditta aggiudicataria, la garanzia definitiva, la polizza assicurativa e l'estratto del Documento di Valutazione dei Rischi redatto dal S.P.P. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a. le spese contrattuali;
- b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del servizio;
- c. le tasse e gli altri oneri dovuti a qualsivoglia Ente direttamente o indirettamente connessi alla gestione ed all'esecuzione del servizio;
- d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto se e in quanto dovute.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, oltre a imposte/oneri, che direttamente o indirettamente gravino sulle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) che resta ad esclusivo carico dell'AOUI; l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione delle prestazioni dovrà essere effettuata con periodicità trimestale posticipata e la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica delle attività eseguite.

La fatturazione dovrà avvenire a norma di legge, con esplicito riferimento alle disposizioni riguardanti l'esecuzione del servizio.

Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertarne:

- la rispondenza della prestazione effettuata;
- la concordanza dei prezzi e delle condizioni con quelli indicati nel contratto;
- l'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.

L'AOUIVR si riserva di fornire ulteriori indicazioni in ordine alle modalità di fatturazione nel corso dell'esecuzione del contratto.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato solo esclusivamente dietro presentazione di **fattura elettronica**, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013, e in base a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, così come modificato dal D.lgs. n. 192/2012, nel termine di **60 giorni** dalla data di ricevimento delle fatture medesime, come risultante dal Protocollo Generale dell'Azienda, previo accertamento da parte della Stazione Appaltante della regolarità contributiva dell'Appaltatore, mediante acquisizione del DURC.

Per tali finalità questa Amministrazione ha definito il proprio ufficio predisposto al ricevimento delle fatture elettroniche, individuato da un Codice Univoco Ufficio che obbligatoriamente deve essere inserito nella fattura elettronica per consentire il corretto recapito al destinatario.

Si fornisce di seguito il dettaglio delle informazioni necessarie per l'invio della fattura elettronica:

- denominazione Ente: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA, P.le A. Stefani, 1 – 37126 VERONA
- codice fiscale e partita IVA: 03901420236
- codice IPA: aoui_ve
- nome ufficio: Servizio Ingegneria Clinica
- codice univoco ufficio: **JRRAET**

Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento, saranno corrisposti ai sensi del D.lgs n. 192/2012. Il tasso convenzionale concordato per gli interessi di mora è pari al tasso BCE stabilito semestralmente maggiorato di 8 punti percentuali, senza che sia necessaria la costituzione in mora ex art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs n. 192/2012.

Informazioni relative al meccanismo della "SCISSIONE DEI PAGAMENTI – (split payment)".

Si ricorda la necessità di indicare nella fattura la dicitura “scissione dei pagamenti”.

Si informa, inoltre che l'A.O.U.I. Verona ha optato per l'esigibilità dell'IVA al momento del pagamento dei corrispettivi come previsto all'art. 3 comma 1 del Decreto Attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.

Si riportano inoltre le informazioni che obbligatoriamente dovranno essere inserite in fattura al fine di consentirne l'accettazione da parte dell'ufficio ricevente e di permetterne la tempestiva liquidazione da parte degli uffici competenti:

- Numero ordine di acquisto campo 2.1.2.2 <idDocumento
- Numero documento di trasporto (DDT) campo 2.1.8.1 <Numero DDT>
- Data documento di trasporto: campo 2.1.8.2 <data DDT>
- Codice identificativo gara (CIG) tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 136/2010 campo 2.1.2.7 <codice CIG>
- Il codice unico progetti (CUP) in caso di fatture relative a opere pubbliche campo 2.1.2.6 <codice cup>

Si precisa inoltre che, secondo quanto stabilito dal Decreto MEF del 27/12/2019, l'ordine emesso dall'AOUI Verona al fornitore deve obbligatoriamente transitare da una piattaforma ministeriale denominata **Nodo Smistamento Ordini (NSO)**. Il decreto citato stabilisce che le fatture che non riportano i dati relativi all'ordine NSO non potranno essere liquidate e pagate dall'UOC Bilancio.

Sul rateo saranno applicate e trattenute altresì le eventuali penalità specificate all'art. 15 del presente Capitolato Speciale D'appalto.

I pagamenti avverranno nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

.ART.11 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n° 136 e ss.mm.ii.

Su richiesta della Stazione Appaltante, l'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi dell'art.3 comma 7 della Legge 136/2010, l'Appaltatore si assume analogo obbligo nei confronti dei subappaltatori e si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante i relativi estremi identificativi.

L'Appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-Appaltatore/sub-contraente) relativamente agli obblighi per la tracciabilità dei flussi finanziari.

.ART.12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
--

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto e le stesse non possono essere cedute, pena la nullità del contratto stesso ed il risarcimento dei danni causati all'AOUIVR.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.lgs n. 50/2016 e ss. mm.ii.

L'eventuale subappalto non può superare i limiti previsti dalla normativa vigente;

A norma dell'art. 105, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. si precisa che non sono subappaltabili le prestazioni che necessariamente dovranno essere eseguite dalla ditta costruttrice del componente o licenziataria.

L'operatore economico è tenuto ad indicare, in sede di presentazione dell'offerta, i servizi o parti di essi che intende eventualmente subappaltare.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché il soggetto affidatario soddisfi le condizioni previste all'art. 105, comma 4 lett. a), b), c) e d) del D.lgs n. 50/2016 e ss. mm.ii.

L'affidatario deve depositare il contratto di subappalto, che indica l'ambito operativo sia in termini prestazionali che economici, presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e ss. mm.ii del D.lgs. n. 159/2011.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente quanto previsto dal comma 9 dell'art. 105 del D.lgs n. 50/2016 e ss. mm.ii. ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme, oltre delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato da parte dei subappaltatori.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve inoltre allegare al contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forma di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo.

In caso di R.T.I., società di imprese o consorzio, analoghe dichiarazioni devono essere effettuate da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

Per i subappalti o cottimi d'importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati, o d'importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono pari a 15 giorni.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei d'imprese e alle società, anche consortili.

Ai fini del presente articolo e ai sensi dell'art.105, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e ss. mm.ii è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto; pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni.

Non è considerato subappalto l'affidamento di attività come previsto all'art. 105, comma 3 del D.lgs n. 50/2016 e ss. mm.ii.

I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati alla stazione appaltante specificandone il nome del sub-contrante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari.

L'appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare all'amministrazione committente la seguente documentazione:

- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 136/2010.

L'appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

.Responsabilità in materia di subappalto

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltati.

Il DEC e il RUP, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 del c.c. con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L.646/82, come modificato dal D. L. 139 del 29 aprile 1995, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

.Pagamento dei subappaltatori.

1. L'amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subcontraenti in relazione alle somme ad essi dovute, per le prestazioni effettuate. Pertanto, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subcontraenti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
2. In deroga a quanto previsto al comma precedente, a norma dell'articolo 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, l'amministrazione committente, in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture, beni o lavori, le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture, provvede a corrispondere direttamente l'importo delle prestazioni da loro eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005);
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore.

In questi casi, l'appaltatore è obbligato a trasmettere all'amministrazione committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento, una comunicazione che indichi la parte dei lavori o forniture eseguite in sub-contratto, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

3. Ai sensi dell'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte della stazione appaltante; I suddetti pagamenti sono, altresì, subordinati all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al precedente articolo 21 in materia di tracciabilità dei pagamenti e alle limitazioni di cui al successivo articolo 31.

4. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 3, l'Amministrazione Committente sospende l'erogazione delle rate di pagamento fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
6. Per quanto non specificato si rimanda integralmente all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.

.ART.13 GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata ai sensi dell'articolo 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.
4. Ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
6. Ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

7. Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia definitiva, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:
- del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
 - del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001.
 - del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

2. In caso di avvalimento del sistema di qualità, ai sensi dell'articolo 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
3. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce all'attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
4. In deroga al quanto previsto dal precedente comma 5, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia sufficiente la classifica II.
5. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità, in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.

ART. 14 ADEGUAMENTO CANONE - REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo dell'appalto offerto dall'Impresa Appaltatrice s'intende fisso e invariato per tutta la durata dell'appalto.

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno

di sottoscrizione del contratto].

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 90 per cento rispetto al prezzo originario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

.ART.15 PENALI

In caso di difformità della prestazione rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione ha il diritto di applicare le penali qui di seguito previste:

- per ogni giorno di **ritardo oltre i 3 gg. lavorativi** previsti per la riparazione dei sistemi, non imputabile all'Amministrazione ovvero a cause di forza maggiore, entro i quali l'aggiudicatario dovrà garantire la riparazione dell'apparecchiatura, l'Amministrazione potrà applicare alla Ditta aggiudicataria **una penale pari all'1% al giorno** dell'ammontare netto contrattuale;
- in caso di accertato tempo di **fermo macchina** complessivo annuo superiore a quanto dichiarato in offerta tecnica, (15 gg. lavorativi complessivi/annui per apparecchiatura, comprensivi delle manutenzioni preventive, dei controlli di qualità e delle verifiche di sicurezza), non imputabile all'Amministrazione ovvero a cause di forza maggiore, l'Amministrazione potrà applicare alla Ditta aggiudicataria una **penale pari all'1% al giorno** dell'ammontare netto contrattuale.

.ART.16 RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA APPALTATRICE. DOMICILIO LEGALE

Prima dell'inizio del servizio l'Impresa appaltatrice dovrà fissare e comunicare il proprio recapito ufficiale nel Comune di Verona, precisandone indirizzo e recapito telefonico e dovrà attribuire ad un suo incaricato in Verona, munito di telefono cellulare, la facoltà e i mezzi necessari per consentire l'adempimento degli obblighi contrattuali, comunicandone il nominativo all'AOUIVR. Tutte le contestazioni che l'AOUIVR muoverà a detto incaricato equivarranno a quelle effettuate direttamente all'Impresa Appaltatrice.

.ART.17 ESONERO DI RESPONSABILITA' - COPERTURE ASSICURATIVE

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore deve adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni a terzi, persone o cose, con l'obbligo di provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, siano conformi alla normativa in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro.

La gestione del servizio è effettuata sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore che assume in proprio ogni responsabilità civile e penale per i danni, di qualsiasi tipologia e per le conseguenze comunque pregiudizievoli, operati dallo stesso o da dipendenti - propri o eventuali subappaltatori autorizzati - dai mezzi, dalle attrezzature verso terzi, persone, animali o cose esonerando espressamente l'AOUIVR da qualsivoglia responsabilità civile o penale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

L' appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.lgs. 50/2016 è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio per i seguenti importi:

- per i danni di esecuzione: per una somma assicurata pari all'importo del contratto;

- per la responsabilità civile verso terzi: per un massimale di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La polizza, che non dovrà prevedere franchigie o scoperti a carico dell'AOUIVR, dovrà essere valida per tutta la durata dell'appalto e fino al termine del periodo di gestione, con l'esclusione della facoltà di recesso da parte della compagnia stessa e dell'azione di rivalsa nei confronti dell'AOUIVR da parte della Società Assicuratrice.

La polizza e gli eventuali rinnovi dovranno essere vincolati a favore della Stazione Appaltante che potrà provvedere al pagamento del premio in vece e per conto della società appaltatrice qualora quest'ultima non dovesse provvedervi (tali importi saranno trattenuti dalle somme dovute all'affidatario per le prestazioni svolte).

Contraente della polizza dovrà essere l'impresa aggiudicataria mentre risulteranno assicurati, congiuntamente, la stessa e l'AOUIVR.

La polizza prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

Copia della predetta polizza dovrà essere prodotta all'AOUIVR prima della stipula del contratto.

<p>.ART.18 DANNI NELLA ESECUZIONE DEL SERVIZIO - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE</p>

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e le opere provvisorie atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose. L'Impresa Appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'AOUIVR, salvi gli interventi in favore dell'Impresa da parte di Società assicurative.

Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dell'esecuzione del servizio se non in casi di forza maggiore. I danni saranno accertati in contraddittorio dal DEC che redigerà apposito verbale.

Sarà cura dell'Appaltatore dimostrare che i danni subiti sono imputabili esclusivamente a cause eccezionali e non a propria negligenza. Se i danni prodotti da forza maggiore, fossero causati anche dalla negligenza dell'Appaltatore, gli stessi non potranno essere compensati.

La segnalazione deve essere effettuata dall'Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni, naturali e consecutivi, dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.

L'Impresa Appaltatrice dovrà denunciare tempestivamente all'AOUIVR e alle Autorità di P.S. competenti per territorio, eventuali furti e danni, non riconducibili all'attività da essa stessa svolta nella gestione del servizio oggetto del contratto, che si verificassero sugli impianti in gestione.

Nel caso in cui questi danni abbiano come conseguenza la fermata o deficienze di funzionamento degli impianti l'Impresa Appaltatrice è obbligata a provvedere immediatamente al ripristino degli impianti alle condizioni tutte del presente C.S.A; gli oneri derivanti saranno a carico dell'AOUIVR.

Data la peculiarità dell'attività ospedaliera, l'Impresa Appaltatrice dovrà tenere in considerazione che sono presenti tutti i rischi considerati e previsti dal D.Lgs. 81/08.

E' fatto assoluto obbligo all'Impresa Appaltatrice informare i propri lavoratori delle situazioni di rischio ed i metodi di interazione tra la struttura ospedaliera e i cantieri interni.

.ART.19 CESSAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE DOVUTO A CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Per cause di forza maggiore, l'AOUIVR potrà assumere direttamente l'esercizio dei servizi appaltati o valersi della facoltà di affidarli ad altri anche quando detti servizi fossero sospesi o diminuiti in tutto o in parte, per cause di forza maggiore.

In tale evenienza, ove l'Impresa Appaltatrice abbia anticipato, giustamente e in esecuzione alle clausole contrattuali, alcune spese, di esse sarà tenuto conto nella liquidazione del dare e dell'avere fra le parti.

.ART. 20 APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'Impresa Appaltatrice si obbliga ad applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori impiegati nel servizio oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dagli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il tempo e la località in cui il servizio viene espletato.

Le imprese artigiane che eventualmente operassero in subappalto, in accordo a quanto prescritto dall'ART.22 del presente C.S.A., dovranno applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane nonché negli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il tempo e la località in cui il servizio viene espletato.

L'Impresa Appaltatrice e le eventuali ditte subappaltatrici dovranno, altresì, applicare il sopraindicato CCNL e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa Appaltatrice anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti, o receda da esse e indipendentemente dalla struttura o dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

L'Impresa Appaltatrice si obbliga quindi a presentare, su richiesta copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari e dei relativi versamenti contributivi.

L'Impresa Appaltatrice è responsabile, in rapporto all'AOUIVR, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa Appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti alla AOUIVR.

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertati dall'AOUIVR o ad essa segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, l'AOUIVR medesima comunicherà alla Impresa Appaltatrice e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, **l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione pari al 20% dell'importo della prima rata in scadenza**, immediatamente successiva alla loro

applicazione, del canone annuale di appalto. Le somme così accantonate saranno destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa Appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato dall'Ispettorato del Lavoro, che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa Appaltatrice non potrà opporre eccezione all'AOUIVR, né titolo a risarcimento danni.

Ai sensi dell'articolo 105, commi 10 e 11, del D.Lgs. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e ii.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile. L'Appaltatore stesso è obbligato, inoltre, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e le assicurazioni sociali (invalidità, disoccupazione, tubercolosi, malattie, vecchiaia, previdenza, ecc.) nonché al pagamento di tutti i contributi posti a carico dei datori di lavoro. E' tenuto inoltre ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e obbligato a far rispettare scrupolosamente le norme antinfortunistiche, dotando i propri dipendenti di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni (D.P.I.), in conformità alle vigenti norme in materia (D.Lgs. 81/2008).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dall'AOUIVR, determinano senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto del contratto.

.ART.21 CONTINUITÀ' DEL SERVIZIO IN CASO DI SCIOPERO

Premesso che il servizio di cui al presente contratto ha natura di servizio pubblico essenziale ai sensi e per gli effetti della legge 146/90, ai fini della vigente legislazione in materia di esercizio del diritto di sciopero, l'Impresa Appaltatrice deve assicurare la continuità del servizio anche in caso di sciopero.

A tal fine è fatto obbligo all' Impresa Appaltatrice di sottoscrivere, nel proprio ambito aziendale, adeguati regolamenti di servizio che assicurino il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con la necessità di assicurare regolarità dei Servizi Sanitari, individuando a tal proposito le prestazioni indispensabili e l'insieme delle misure che ne assicurino lo svolgimento in caso di sciopero.

Qualora siano indetti degli scioperi, nel corso dell'esecuzione del servizio l'Impresa aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'AOUIVR.

. ART. 22 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dal contratto, mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), a norma dell'art. 1671 del Codice Civile.

In particolare la Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dal contratto, antecedentemente alla scadenza, in caso di intervenuta aggiudicazione di una procedura di gara regionale per la fornitura di una nuova attrezzatura in sostituzione di quella oggetto di manutenzione.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. e nei seguenti casi:

- a. Frode dell'Appaltatore;
- b. Inadempimento alle disposizioni dell'AOUIVR riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c. Manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- d. Inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- e. Interruzione del servizio senza giustificato motivo, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell'Appaltatore;
- f. Qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari a dodici mesi continuativi;
- g. Dopo due contestazioni scritte relative a gravi inadempienze accertate agli obblighi posti in capo all'Appaltatore dal presente CSA.
- h. Subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- i. Nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08 o e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC;
- j. Quando nel corso dell'esecuzione del contratto intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, nonché uno dei requisiti necessari all'esecuzione del servizio;

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Dlgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs n. 50/ 2016 e s. m., interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta dopo l'originario aggiudicatario sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

Rimane salva la facoltà insindacabile per la Stazione Appaltante del diritto di annullare/revocare la procedura di affidamento, senza che per questo il partecipante/offerte possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute, nel caso intervenisse la stipulazione di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale.

Nell'ipotesi di cui sopra all'Appaltatore è corrisposta la quota parte di canone riguardante il servizio effettivamente reso, senza che lo stesso possa pretendere alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale estinzione dell'appalto.

Nel caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante procederà come indicato all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i.

.ART.23 CONTROVERSIE E FORO ESCLUSIVO

In caso di mancata effettuazione del servizio, l'AOUI Verona si riserva il diritto di incamerare il deposito e di servirsi presso altre ditte, a suo insindacabile giudizio, ponendo a carico dell'Impresa Appaltatrice inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto

Per la definizione delle eventuali controversie tra Stazione Appaltante ed Appaltatore si farà riferimento a quanto previsto dall'art. 206 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta in via esclusiva al Tribunale ordinario competente presso il **Foro di Verona**. E' esclusa ogni competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

.ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.lgs.196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.lgs. 101/2018 facendo presente che i dati personali forniti dagli Operatori Economici partecipanti alla gara saranno raccolti dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Soggetti del trattamento

Titolare del trattamento è l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.

I dati di contatto sono rinvenibili nei documenti di gara o di contratto.

i.1. Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare ha nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, il quale è contattabile al seguente indirizzo email: rdp@aovr.veneto.it

i.2. Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali dell'interessato saranno trattati per le seguenti finalità:

- Dare esecuzione a un contratto di cui l'interessato è parte oppure a misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, par.1,lett.b), GDPR);
- Eseguire verifiche e controlli in adempimento a obblighi di legge rilevanti nel cmpo dei contratti pubblici, o comunque adempiere obblighi legali di derivazione nazionale o comunitaria (art. 6, par.1, lett.c), GDPR, art. 10, GDPR, in relazione all'art. 2-octies del D.lgs. 30.03.2003, n. 196 e ss. mm., per il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati);
- Gestire l'eventuale contenzioso (art. 6, par.1,lett. b), GDPR;
- Gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore (art. 6, par.1, lett. b), GDPR);

Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

i.3. Categorie di destinatari

Esclusivamente per le finalità sopra specificate tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:

- Istituti di credito
- Professionisti o società di servizi che operino per conto dell'Azienda;
- Avvocati e consulenti legali;
- Enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche;
- Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software (nell'amministrazione di tali procedure).

i.4. Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un'organizzazione internazionale

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi.

Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi in cloud che prevedono il trasferimento presso Paesi extra UE: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46, GDPR.

i.5. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali verranno conservati, anche dopo la cessazione del contratto, per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal contratto stesso, per il periodo di durata prescritto dalle leggi tempo per tempo vigenti, o secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto.

i.6. Conferimento dei dati e conseguenze sul mancato conferimento

Il conferimento dei dati è dovuto per l'adempimento di obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità di prendere parte alla procedura di selezione del contraente o di concludere/dare esecuzione al contratto o agli adempimenti correlati.

i.7. Diritti degli interessati

L'interessato ha il diritto (artt. 15-22 del GDPR) di chiedere all'Azienda di accedere ai dati personali che lo riguardano e di rettificarli, se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti. I diritti sopra indicati possono essere esercitati inviando una PEC all'indirizzo: protocollo.aovr@pecveneto.it, oppure una e-mail all'indirizzo: ufficio.protocollo@aovr.veneto.it

L'interessato ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione dei dati personali.

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

CA-D3-0D-EE-62-73-69-AB-20-23-2C-48-56-01-39-62-58-04-A0-4A

CAdES 1 di 1 del 28/06/2023 17:17:42

Soggetto: DAVIDE PERLI

S.N. Certificato: 823D2549

Validità certificato dal 01/06/2022 10:56:48 al 25/08/2024 23:49:48

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
